

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'attuale professore civile di ruolo del Ministero della guerra, insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio, è esteso il trattamento di carriera stabilito dal R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, per il personale insegnante di gruppo A della Regia Accademia navale.

Peraltro, per il professore anzidetto, la permanenza nel grado 6° necessaria per la promozione al grado 5°, è stabilita in anni 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 250. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.

Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'allegato B al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituisce una imposta di fabbricazione sulla fibre tessili artificiali (raion) e successive modificazioni;

Visto l'allegato L al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un temporaneo diverso assetto al tributo imposto col citato R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1945-1946 è sospesa l'applicazione del 2° comma dell'art. 2 dell'allegato L al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223.

Art. 2.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato B al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni, resta fissata per l'esercizio finanziario 1945-1946, nella somma complessiva di lire 47 milioni per un quantitativo di merci pari a un ventesimo di quello estratto dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941 con destinazione diversa dalla diretta esportazione ed al netto delle restituzioni d'imposta sulle fibre artificiali impiegate nella fabbricazione di manufatti esportati.

Qualora nel corso del periodo a cui si riferisce la suindicata imposta globale di 47 milioni fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali, rispetto a quella a cui è commisurata l'imposta globale, la somma di lire 47 milioni è aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta globale di cui al primo comma è versata provvisoriamente in quattro rate eguali, le prime due rate entro il 20 dicembre 1945, la terza entro il 20 marzo 1946 e la quarta entro il 20 giugno 1946.

Tuttavia, in applicazione del disposto del secondo comma del presente articolo, qualora dal confronto con un ventesimo della media trimestrale delle estrazioni del periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, risulti trimestralmente dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza è versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre dell'eventuale supero è tenuto conto nella rata successiva.

In sede di versamento delle due prime rate è ammessa la detrazione delle somme d'imposta sulle fibre tessili artificiali, pagate dai fabbricanti in applicazione dell'allegato L al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per le estrazioni di prodotto dalle fabbriche effettuate dal 1° luglio 1945 in poi.

Art. 3.

In caso di ritardato pagamento si applica una indennità di mora nella misura del 6 per cento sull'importo della rata scaduta.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nell'Ufficio controllo produzione e imposte di fabbricazione presso l'Italraion in Milano nonchè nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fabbriche stesse.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.